



Linee guida per affidamenti diretti e procedure negoziate di lavori, servizi e forniture sottosoglia

SOMMARIO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni*
- Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione*
- Art. 3 – Principi*
- Art. 4 – Limiti di importo, divieto di frazionamento e rotazione affidamenti*
- Art. 5 – Il Responsabile Unico del Progetto*
- Art. 6 – Revisione dei prezzi*

SEZIONE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

- Art. 7 – Lavori, servizi e forniture*
- Art. 8 - Quinto d'obbligo*
- Art. 9 – Esecuzione e pagamenti*
- Art. 10 – Forma del contratto*
- Art. 11 – Durata del contratto*
- Art. 12 – Subappalto*
- Art. 13 – Codice Unico Gara (CIG)*
- Art. 14 – Tracciabilità finanziaria*

SEZIONE III – DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

- Art. 15 – Oggetto e scopo*
- Art. 16 – Entrata in vigore e norme transitorie*



SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. **Codice**, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- b. **RUP**, il Responsabile Unico del Progetto (articolo 15 del Codice);
- c. **RdA**, la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio della Camera di commercio fornisce l'input all'Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
- d. **RdO**, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso ai fornitori contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di esecuzione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
- e. **CIG**, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- f. **AFFIDAMENTO DIRETTO**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dalla Camera di commercio per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
2. Quando la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 14, comma 4, del Codice.



4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in-house providing.

5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (articolo 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.

6. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

ART. 3 - PRINCIPI

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.

2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

3. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificialmente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento, come disposto in generale dall'articolo 14, comma 6, del Codice.

4. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'articolo 50.

ART. 4 - LIMITI DI IMPORTO, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E ROTAZIONE AFFIDAMENTI

1. Il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, il divieto di affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti



abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, ferme restando le eccezioni previste dal medesimo articolo 49, commi 4 (casi motivati con riferimento alla struttura del mercato ed all'effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto), 5 (indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) e 6 (affidamenti diretti sotto i 5.000 euro).

2. La Camera di commercio applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) o su altri mercati elettronici, nel caso in cui le procedure non siano aperte o quando l'indagine di mercato non sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, ferma restando la valutazione di congruità economica e tecnica in caso di acquisti diretti da catalogo, nel pieno rispetto del principio del risultato di all'art. 1 del Codice dei Contratti pubblici .

3. La Camera di commercio può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice.

ART. 5 - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Per ciascuna procedura di affidamento soggetta al Codice è nominato, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, un RUP (Responsabile Unico di Progetto) – ai sensi dell'articolo 15 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione – tra i dipendenti (anche a tempo determinato) assunti presso la Camera di commercio e dotati dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente (Allegato I.2 al Codice) preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del relativo potere di spesa. Il nominativo del RUP è indicato nel provvedimento di affidamento diretto e nelle procedure negoziate.

2. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 4, comma 3, dell'Allegato I.2 al Codice.



ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Nei documenti delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice.

SEZIONE II

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 7 - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00, si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra le imprese iscritte al Registro delle imprese e le cui competenze professionali ed esperienze pregresse sono verificabili dalla consultazione della Visura camerale.

2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 4 del presente Regolamento.

3. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni secondo le modalità e i criteri illustrati nella sezione III del presente Regolamento.

4. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice.

5. La Camera di commercio, con apposito provvedimento, adotta la determinazione a contrarre/di affidamento individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.



6. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 50, comma 9, del Codice.

B) Affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00

7. La presente sezione regola gli affidamenti diretti per:

- lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a €150.000,00 che potranno essere affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 140.000,00 che potranno essere affidati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

8. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 4, del presente Regolamento.

9. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

10. Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.

11. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.

12. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di commercio, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "*I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti*" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica e professionale, capacità economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.



13. Per quanto disposto dal precedente comma 12, per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle soglie per l'affidamento diretto di € 140.000,00, gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE o con l'accesso ai documenti del Fascicolo Elettronico dell'Operatore Economico (FVOE) istituito dall'Anac.

14. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice.

ART. 8 - QUINTO D'OBBLIGO

1. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 9 - ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Per i contratti di cui al presente Regolamento la Camera di commercio può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera di commercio con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.

3. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 125 del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

4. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di commercio provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.



5. Il personale del Servizio Amministrazione e Contabilità effettua la verifica di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 602/73 prima di effettuare un pagamento di importo superiore alla soglia ivi prevista.

6. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 10 - FORMA DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento.
3. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000,00	esente
≥ 40.000,00 < 150.000,00	40,00

4. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.lg. n. 81/2008.

5. Il contratto deve in ogni caso contenere esposte e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



ART. 11 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Camera di commercio. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.

ART. 12 – SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ART. 13 - CODICE UNICO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata nel presente Regolamento.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. La Struttura procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera di invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.



SEZIONE III

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ART. 15 - OGGETTO E SCOPO

1. La presente sezione disciplina le modalità operative di effettuazione dei controlli:

- a) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000,00 euro, così come disposto dall'articolo 52 del Codice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000;
- b) sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nel DGUE nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo superiore ai 40.000,00 euro fino alle soglie di cui al medesimo articolo 50, comma 1, lettere a) e b).

2. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) la verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il Fascicolo Elettronico dell'Operatore Economico (FVOE) istituito dall'Anac. La Camera di commercio verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Per gli affidamenti di cui alla lettera b) la verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il FVOE istituito dall'Anac.

3. Restano fermi i controlli da effettuare ai fini dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e dall'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.

5. Non si potrà procedere con l'affidamento senza l'esito positivo dei controlli sopra esposti.



ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo camerale, e viene pubblicato sul sito web della Camera di commercio.
2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
3. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.